

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CAPRIOLO

(Delibera del CdG n. 33 del 28.04.2017, n. 128 del 02.05.2022)

SOMMARIO

ART. 1 PRINCIPI E FINALITA'

**ART. 2 REGOLAMENTAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 94-3804 DEL 27 APRILE
2012 E S.M.I.**

ART. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 4 REQUISITI DEI CACCIATORI DI SELEZIONE

ART. 5 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

ART. 7 ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA

ART. 8 FORMULAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO E DEL RELATIVO CALENDARIO

ART. 9 ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

ART. 10 IL PRELIEVO

ART. 11 CACCIATORI TEMPORANEI

ART. 12 MEZZI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE

ART. 13 CENTRO DI CONTROLLO

ART. 14 DIVIETI E SANZIONI

Titolo I -Disposizioni generali

Art.1. -Principi e finalità

Al fine di garantire una popolazione ben strutturata nel rapporto dei sessi, delle classi di età e una densità commisurata alle potenzialità ambientali, la gestione venatoria della specie capriolo si pone i seguenti obiettivi:

- la conservazione della specie ed il mantenimento della biodiversità;
- la conoscenza della reale consistenza e struttura della popolazione acquisita mediante l'effettuazione di censimenti;
- l'impostazione di razionali piani di prelievo e il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali;
- l'applicazione di mezzi e tempi di prelievo biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia.
- Controllo di legge sui capi abbattuti

Art. 2. – Regolamentazione in attuazione della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

1. Le norme seguenti costituiscono il regolamento per l'esercizio della caccia di selezione alla specie capriolo nel territorio dell'ATCTO1-ATCTO2.
2. Il presente regolamento esplica la propria normativa esclusivamente per la caccia di selezione alla specie capriolo. Per quanto non espressamente normato, valgono le disposizioni previste nelle leggi nazionale e regionale in materia di caccia.
3. Costituisce parte integrante del presente regolamento l'Allegato 1. Le disposizioni contenute nell'Allegato 1 hanno validità annuale. Il Comitato di Gestione (di seguito CdG) delibera e trasmette alla Regione Piemonte la conferma o eventuali modifiche entro il 31 marzo di ogni anno.
4. In caso di variazioni o integrazioni della presente normativa, verrà data comunicazione prima dell'inizio della stagione di prelievo selettivo.

Titolo II – Caccia di Selezione

Art. 3. -Modalità di partecipazione

1. Per lo svolgimento della caccia di selezione al capriolo l'ATCTO1-ATCTO2 istituisce un apposito "Registro dei Cacciatori di Selezione al Capriolo".
2. I cacciatori che intendono esercitare la caccia di selezione debbono presentare domanda per l'iscrizione nel registro di cui al comma precedente. (Mod "A")
3. L'iscrizione nel registro è subordinata ad una delle seguenti posizioni:
 - a) al possesso dell'apposita abilitazione alla caccia di selezione degli ungulati rilasciata a seguito della frequenza ad un Corso di formazione teorico-pratico;
 - b) al possesso dell'abilitazione a cacciare in zona Alpi precedentemente all'entrata in vigore della l.r. 70/96

Art. 4. -Requisiti dei cacciatori di selezione

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

1. Per esercitare la caccia di selezione al capriolo i cacciatori, oltre ad essere iscritti nel "Registro" di cui all'art. 3, debbono anche essere ammessi all'esercizio dell'attività venatoria nell'ATCTO1-ATCTO2 nella stagione venatoria di riferimento.

Art. 5. -Pubblicità degli atti

1. L'A.T.C. si assume l'impegno di dare idonea pubblicità dei seguenti adempimenti:

- modalità di partecipazione alla caccia di selezione (regolamento);
- calendario dei censimenti;
- piano di Prelievo per la specie Capriolo, ed eventuali variazioni;
- calendario per la caccia di selezione, ed eventuali variazioni;
- ammissione al Piano di prelievo;
- cartografia dei Distretti e delle rispettive Zone di caccia, di cui all'art. 6;
- ubicazione delle cassette per "imbucare" tagliandi giornalieri;
- sede ed orario del Centro di Controllo;
- stato d'avanzamento del prelievo;
- altre eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie in merito allo svolgimento della caccia di selezione.

Art. 6. -Organizzazione del territorio

1. Il CdG ha individuato, nell'ambito del territorio di sua competenza, due unità gestionali denominate Distretto 1 "La Serra" e Distretto 2 "Castellamonte", all'interno dei quali effettuare la caccia di selezione al capriolo. I due Distretti vengono a loro volta suddivisi in Aree di caccia. Per motivi di sicurezza, omogeneità di prelievo e opportunità logistica, si stabilisce che i confini di tali Aree coincidano con quelli delle Zone di caccia regolamentata al cinghiale già esistenti.

2. E' facoltà dell'A.T.C. autorizzare l'utilizzo di altane provvisorie e amovibili entro il territorio dei Distretti.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

Art. 7. -Accertamento della consistenza

1. Il Piano numerico di prelievo viene predisposto dal C.d.G. sulla base dei risultati dei censimenti effettuati nelle aree campione durante il periodo primaverile.
2. I censimenti vengono effettuati con il controllo e la partecipazione di un tecnico faunistico appositamente incaricato. Del loro svolgimento viene data preventiva informazione agli Organi di vigilanza venatoria.
3. Il Comitato di gestione, sentito il tecnico incaricato, ha la facoltà di stabilire il numero minimo di cacciatori necessari per lo svolgimento delle operazioni di censimento.

Art. 8. -Formulazione del Piano di prelievo e del relativo calendario

1. Il piano di prelievo selettivo annuale ed il relativo calendario, vengono sottoposti alla Giunta Regionale per l'approvazione.
2. Ad approvazione avvenuta da parte della Regione Piemonte, il CdG dà pubblicità del piano e del calendario ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Il Comitato di gestione può organizzare la caccia di selezione agli ungulati ruminanti secondo la modalità di seguito descritta, valida per tutto il territorio di competenza:

a) assegnazione nominativa dei capi nell'ambito di ciascuna specie, con la possibilità di accorpare femmine adulte, classe 0 e classe 1, con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato (es. max 130 cacciatori ogni 100 capi autorizzati).

Per il capriolo, nel caso si evidenzino degli evidenti squilibri tra sub-adulti e adulti e si suddivida ulteriormente il prelievo della classe maschio adulto, il maschio di classe 1 non può essere accorparato con le femmine adulte e la classe 0.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

Nel caso di accorpamento delle femmine, della classe 0 e/o della classe 1, può essere esercitata sino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna specie o classe di tiro.

Art. 9 -Organizzazione del piano di prelievo.

1 I cacciatori che intendono esercitare il prelievo selettivo devono presentare domanda mediante l'apposito modulo predisposto dall'ATCTO1-ATCTO2 (Mod. "B"). Le domande unitamente alla ricevuta di versamento per la quota minima prevista, dovranno pervenire, debitamente compilate, all' ATC entro la data indicata nell'Allegato 1.

Le domande che perverranno incomplete o dopo la data indicata nell'Allegato 1 non saranno prese in considerazione.

2. Nei casi in cui i cacciatori siano in numero superiore a quello degli ungulati assegnabili nel rispetto dei piani di prelievo selettivo, il Comitato di gestione procederà all'assegnazione del capo tenendo conto delle preferenze espresse all'atto della domanda.

L'assegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse per specie, sesso e classe d'età sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna classe di tiro.

Viceversa, se per una o più classi di tiro il numero di preferenze espresse è superiore al numero di capi assegnabili, il Comitato di gestione procederà all'assegnazione del capo secondo i seguenti criteri di ordine meritocratico

- l'abbattimento di un capo di classe 0: punti 1;
- numero di giornate dedicate al censimento degli ungulati: punti 5 per ogni giornata;
- l'effettivo abbattimento del capo assegnato nella stagione precedente: punti 2.
- nessun abbattimento nel corso della stagione precedente: punti – 1.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

In caso di parità di punteggio ottenuto verrà data precedenza in graduatoria, a coloro che hanno prelevato il primo capo nel minor numero di uscite effettuate.

Qualora si registrassero ancora parità di punteggio in graduatoria, si procederà all'assegnazione del capo tramite sorteggio

3. L'ammissione al piano di prelievo è immediata nel caso in cui il numero dei cacciatori che hanno ottemperato a quanto prescritto al primo comma sia inferiore o uguale al numero di capi abbattibili approvati dalla Regione Piemonte.

4. Qualora il numero dei cacciatori in regola con quanto prescritto al primo comma fosse superiore a quanto stabilito dall'art. 8bis lett. a) dei capi abbattibili si procederà alle necessarie esclusioni secondo l'ordine di graduatoria di cui al comma 2 di questo articolo.

5. La graduatoria di cui al comma 2 è unica e determina l'ammissione o l'esclusione dal piano di prelievo complessivo dell'Ambito a prescindere dalla preferenza di distretto espressa nel modulo di cui al comma 1. Se per uno o più distretti le preferenze espresse fossero superiori al numero di cacciatori ammissibili, agli eccedenti verrà assegnato un distretto diverso. La scelta verrà operata secondo i criteri di graduatoria, a parità verrà effettuato il sorteggio. Il rifiuto dell'assegnazione di un distretto diverso da quello prescelto verrà considerato come rinuncia alla partecipazione al prelievo selettivo e comporterà l'esclusione dal privilegio di cui all'ultimo capoverso del comma 2 ai fini della composizione della graduatoria per la stagione successiva

6. In via eccezionale, e solo nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero massimo di cacciatori consentito, fino alla saturazione del piano di prelievo potranno essere ammessi cacciatori che hanno effettuato il versamento oltre il termine fissato al primo comma, i quali non potranno presentare richiesta dell'eventuale secondo capo di cui al comma 2 dell'art. 10.

7. I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'ATC la seguente documentazione:

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

- una scheda autorizzativa contenente il numero di contrassegno, il Distretto ed il periodo di caccia. Sul retro di detta scheda il cacciatore dovrà segnare le giornate di caccia effettuate che, per ogni settimana, non dovranno essere superiori a 2;
- un contrassegno in plastica da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge;
- un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette.

8. Per il ritiro dell'autorizzazione il cacciatore dovrà presentare ricevuta dell'avvenuto versamento. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro (3) tre giorni antecedenti l'apertura del periodo assegnato, verrà considerata come rinuncia da parte del cacciatore alla partecipazione della caccia di selezione e potrà comportare l'ammissione del primo degli esclusi nel caso dei commi 4 e 5 del presente articolo. In questo caso, come in quello del rifiuto da parte del cacciatore del capo eventualmente assegnato d'ufficio, e non è previsto il rimborso della quota versata.

9. Al raggiungimento del 90% del piano di prelievo autorizzato per singola classe, il Comitato di Gestione valuterà tempi ed opportunità di procedere all'assegnazione nominativa dei capi residui. Qualora si decida di procedere in tal senso i capi residui di maschi, femmine o giovani verranno assegnati nominativamente tra tutti i cacciatori che non abbiano ancora effettuato l'abbattimento

10. Nel caso in cui il numero di capi da abbattere fosse superiore al numero dei cacciatori ammessi, e previo ottenimento da parte dell'A.T.C. della variazione del carniere, coloro che avessero già completato l'abbattimento di un primo capo potranno richiedere immediatamente l'abbattimento di un secondo presentando apposita domanda presso l'A.T.C. ed allegando alla stessa la ricevuta del versamento della quota integrativa. (Mod. "B")

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

11. Il cacciatore che effettua l'abbattimento di un capo è tenuto al pagamento di una quota definita "aggiuntiva". L'importo di detta quota ed i termini di versamento vengono definiti nell'Allegato 1.

12. Le autorizzazioni ed i contrassegni rilasciati sono strettamente personali e non cedibili per ragione alcuna. In caso di smarrimento del contrassegno, questo non verrà sostituito e il suo possessore perderà automaticamente il diritto al prelievo del capo assegnato.

13. I contrassegni e le autorizzazioni non utilizzate dovranno essere restituite tassativamente entro i termini stabiliti nell'Allegato 1. La mancata restituzione del contrassegno entro i termini comporterà la perdita del diritto di partecipare al prelievo selettivo per la stagione in corso o per la successiva.

14. In caso di smarrimento o distruzione dell'autorizzazione e/o del contrassegno sarà necessario presentare regolare verbale di denuncia rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 10. -Il prelievo

1. Nell'ambito di ogni Distretto, la caccia di selezione al Capriolo potrà essere esercitata esclusivamente in Zone individuate precedentemente, connotate da precisi confini geografici e delimitate da tabelle colorate (zona caccia cinghiale). Il numero di cacciatori per Zona sarà insindacabilmente stabilito dal C.d.G. in funzione dell'estensione della medesima e del Piano di abbattimento assegnato al Distretto di appartenenza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata di caccia, dovrà segnare la giornata sul tesserino regionale, sull'autorizzazione e compilare un tagliando del blocchetto assegnato in ogni sua parte, e imbucare la figlia nelle apposite cassette; l'ubicazione delle cassette è indicata nell'Allegato 1.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

3. Il calendario del prelievo selettivo, compreso nell'arco temporale massimo previsto dalla normativa vigente (art.44 L.R. 70/96), viene diviso in periodi le cui date sono indicate nell'Allegato 1.

I periodi di prelievo, le giornate e le modalità operative di caccia di selezione sono parte integrante dell'Allegato 1.

4. Ogni cacciatore non potrà esercitare la caccia di selezione al di fuori dei confini della Zona assegnata, né in altra Zona.

5. Il cacciatore che non ha effettuato l'abbattimento del capo assegnato entro la fine del periodo assegnato, dovrà restituire il contrassegno e la cartolina tassativamente entro e non oltre la data stabilite nell'Allegato 1. Nei giorni successivi si provvederà a riassegnare i capi non abbattuti. I capi disponibili saranno assegnati prioritariamente a tutti coloro che non hanno avuto il capo assegnato nel periodo antecedente.

6. Gli abbattimenti dovranno essere effettuati prioritariamente nei confronti di animali, traumatizzati e/o defedati a prescindere dalla classe d'età e dal sesso. Tale capo viene definito sanitario e come tale segnalato sulla scheda di rilevamento dati dal tecnico incaricato del controllo, il quale indicherà nelle note le motivazioni del prelievo sanitario. Come capo sanitario si intende un animale che presenti le caratteristiche seguenti:

- segni di malattia, lesioni e/o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo al Centro di Controllo e di cui ne sia comprovata l'esistenza e la rilevabilità a distanza da parte del tecnico incaricato;
- peso inferiore al 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età. (Chiedere alla reg. Piem)
- con il palco ancora in velluto se trattasi di maschi adulti prelevati nel periodo estivo.

7. L'abbattimento di un capo ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della classe e del sesso di un capo della stessa specie nella successiva stagione venatoria.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

8. Gli animali abbattuti e classificati come sanitari, escludendo i capi per i quali si è dovuto provvedere alla distruzione della carcassa, rientrano nel computo complessivo dei capi previsti dal piano di prelievo.

Al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento sanitario con distruzione della carcassa, verrà assegnato, se disponibile, un ulteriore capo.

Art. 11. -Cacciatori TEMPORANEI

Al fine del completamento del piano di prelievo, dopo aver provveduto all'assegnazione dei capi ai cacciatori ammessi all'ATC che hanno presentato formale richiesta, il CdG ha facoltà di ammettere all'esercizio di tale forma di caccia, il cacciatore "temporaneo" che non risulta ammesso all'ATC e/o possiede altra forma di caccia in via esclusiva riferita all'art. 12 comma 5 della L. 157/92. La quota di assegnazione del capo per i cacciatori rientranti in tale categoria ammonta ad € 230,00.

Art. 12. -Mezzi per l'esercizio della caccia di Selezione

1. La caccia di selezione agli ungulati deve essere effettuata con fucile con canna ad anima rigata, munito di ottica e di calibro non inferiore ai 6 mm. con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. I cacciatori dovranno esercitare la caccia di selezione ottemperando alle più rigorose norme di sicurezza nel rispetto dei principi di etica venatoria e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di detenzione e uso delle armi da fuoco. Ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo. Il cacciatore che abbia comunicato tempestivamente il ferimento di un capo per tentarne il recupero, non perderà il diritto all'abbattimento, qualora la ricerca risultasse infruttuosa.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

3. Nella pratica della caccia di selezione non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia autorizzati per il recupero.

Art. 13. -Centro di Controllo

1. Il capo prelevato dovrà essere presentato il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero ai responsabili del Centro di Controllo dal cacciatore che ha effettuato il prelievo, il quale consegnerà anche la scheda di autorizzazione debitamente compilata. Sarà compilata, a cura del tecnico preposto al controllo e/o personale ATC, la scheda di rilevamento dati, che verrà sottoscritta dal cacciatore e dall'incaricato del controllo; una copia sarà rilasciata al cacciatore abbattitore e costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale.

Nel caso in cui si riscontri l'abbattimento di un capo con caratteristiche difformi da quanto indicato sulla scheda autorizzativa, fatto salvo il caso di un abbattimento sanitario, il tecnico del Centro di Controllo provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente dell'ATC oppure ad un suo delegato che ne darà tempestiva notizia alla Provincia competente per territorio.

2. Eventuali casi contestati devono essere segnalati contestualmente alla sottoscrizione della scheda rilevamento dati presso il centro di controllo. Il ricorso dovrà essere presentato entro dieci giorni dalla data della contestazione alla Provincia ed al Presidente dell'A.T.C. ed il cacciatore interessato dovrà conservare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico del centro di controllo. Il ricorso verrà risolto da una Commissione di esperti così composta: il tecnico del centro di controllo, un rappresentante dell'A.T.C., un agente di vigilanza della Provincia competente per territorio, da un rappresentante della Regione nella persona del coordinatore faunistico e da persona tecnica proposta dal cacciatore. Il responso della Commissione dovrà essere comunicato entro dieci giorni alla Provincia competente per le ulteriori competenze e al cacciatore interessato.

L'abbattimento di un capo definito *non conforme* comporta la mancata assegnazione di capi adulti con trofeo nella stagione in corso e/o successiva.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

3. Orario e indirizzo del Centro di Controllo saranno oggetto di comunicazione a parte. (Allegato1).

4. I trofei devono essere tenuti a disposizione dell'ATC fino alla data del 31 agosto dell'anno successivo per un'eventuale esposizione degli stessi e per fini di studio e valutativi. Decorso tale termine, l'ATC si rende disponibile a ritirare i trofei di quanti intendano disfarsene e a conservarli per eventuali fini didattici.

Art. 14 – Divieti e sanzioni

1. La mancata osservanza degli articoli del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.40, della L.R. 5/12.

2. La mancata o ritardata riconsegna della scheda autorizzativa e/o del contrassegno comporterà l'esclusione dalla partecipazione al piano di prelievo per la stagione successiva.

3. Il mancato o ritardato pagamento della quota integrativa comporterà l'esclusione dall'ammissione al prelievo selettivo per la stagione seguente